

## TRIBUNALE DI VENEZIA

## SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

dott. ssa Silvia BARISON

Presidente, relatore

dott. ssa Silvia FRANZOSO

Giudice

dott. Carlo AZZOLINI

Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 febbraio 2022, nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. r.g. 6305/2021

promosso da

con l'avv. Emanuele Compagno

reclamante

contro

## FACEBOOK IRELAND LTD.

con gli avv. ti

reclamata

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

In data 17 giugno 2021 ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo a questo Tribunale, in contraddittorio con Facebook Italia spa (verso cui in seguito rinunciava alle domande) e con Facebook Ireland ltd deducendo che l'8 giugno precedente il suo profilo collegato all'indirizzo email @gmail.com ed a nome " — attivo da circa 14 anni — era stato inopinatamente disabilitato, senza alcuna motivazione da parte di Facebook. Detto profilo era peraltro utilizzato per amministrare, per finalità asseritamente amicali e non "professionali" le pagine facebook di altrettante aziende o associazioni (

Questi deduceva che, poco prima della disattivazione, Facebook Ireland gli avrebbe chiesto di verificare la sua identità. Egli avrebbe prontamente fornito un documento d'identità, dopodiché, Facebook Ireland avrebbe (i) prima ringraziato il reclamante tramite messaggio per aver inviato il documento e poi (ii) disabilitato il profilo senza spiegazioni. Di conseguenza, tutte le pagine sarebbero risultate bloccate, cagionandogli un danno all'immagine, ai suoi interessi commerciali, alla sua vita di relazione, sia passata – privandolo di foto, video e messaggi "ricordo" – che futura, precludendogli la possibilità di coltivare le proprie "amicizie"; ed ultimo, ma non per ultimo, un pregiudizio alla sua libertà di manifestazione del pensiero.

Argomentando la sussistenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* egli ha pertanto chiesto l'immediato ripristino del profilo – con la connessa prerogativa di amministrare le pagine sopra ricordate – e il risarcimento dei danni nella misura equitativamente determinata di € 5000,00 oltre alla condanna avversaria *ex* art. 614 *bis* c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del concedendo provvedimento.

Facebool Ireland ltd non si costituiva, nonostante la regolare notifica.

Con ordinanza dep. 5 agosto 2021 il Giudice di prime cure respingeva il ricorso qualificando la domanda risarcitoria come inammissibile e quella costitutivo – ripristinatoria come infondata, per omessa prova, da parte del ricorrente in tal senso onerato, delle condizioni contrattuali la cui violazione avrebbe integrato l'inadempimento in contesa. Pur implicitamente ritenendosi dotato di giurisdizione, il primo Giudice rilevava infine la dubbia qualificabilità del ricorrente come consumatore, piuttosto che come professionista.

ha interposto il presente reclamo chiedendo la riforma del provvedimento e l'accoglimento di tutte le sue domande, delle quali argomentava la fondatezza mediante un approfondimento anche giurisprudenziale dei relativi presupposti in fatto e in diritto.

Facebook ltd si è costituita eccependo in rito l'incompetenza del Giudice italiano in favore di quello irlandese e, in subordine, l'infondatezza nel merito della domanda costitutiva avversaria – per difetto di *fumus*, in mancanza di prova delle condizioni contrattuali asseritamente inadempiute, e per carenza di *periculum* ben potendo l'utente aprire un nuovo profilo con cui esercitare in rete i diritti di cui dunque a torto lamenta l'irreparabile violazione.

Dopo lo scambio di repliche, all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e il Tribunale si è riservato la decisione.

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 44 del 2001 a mente del quale "I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro": sussistendo la competenza giurisdizionale del Giudice adito, risulta superfluo stabilire se abbia utilizzato il profilo in contesa come consumatore oppure, come desumibile dalla sua stessa documentazione (v. email dell'8 e del 10 giugno 2021 sub "documenti" allegati al ricorso di prime cure: l'odierno ricorrente parla di pagine di "clienti", di danno "professionale" e "lavorativo"), quale "professionista".

Ciò posto, nel merito la domanda di riattivazione del profilo connesso all'account email agmail.com con ripristino delle prerogative di amministratore delle pagine FB sopra richiamate è fondata e va accolta.

Va preliminarmente chiarito che è pacifico che le parti fossero vincolate da un contratto a prestazioni corrispettive e di durata, al quale si applicano le condizioni (generali) d'uso documentate in atti (all. 1 recl.ta). Altrettanto incontrovertibile è che

disabilitando il profilo de quo Facebook (inde anche: FB) sia receduta dal contratto, privandolo unilateralmente dei suoi effetti "caratteristici", costituiti dal permettere all'utente di "per restare in contatto, informarsi su cosa accade nel mondo e condividere ciò che è importante per loro. Gli utenti possono esprimere le loro opinioni e le loro idee attraverso brevi messaggi di testo (post), pubblicare immagini sui propri profili e compiere altre interazioni con profili, pagine o gruppi del Servizio Facebook" (cfr. in termini, memoria di costituzione FB, dep. 10.11.2021, pagg. 6 e 7).

Non è dunque appropriato qualificare il comportamento delle parti – ed in primo luogo di FB – in termini di "inadempimento", dovendosi invero approfondire la legittimità del suo "recesso" dal contratto. Con esso, il gestore della piattaforma ha esercitato un potere di autotutela privata che il contratto gli riconosce (cfr. art. 2 delle "condizioni d'uso": doc. 1 recl. ta), ma che la buona fede *in executivis* (applicabile per Legge all'esecuzione di *ogni* rapporto negoziale: art. 1375 c.c.) gli impone di esercitare nel rispetto della contrapposta situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo della controparte e nella quale s'inverano – di volta in volta – interessi fondamentali che riflettono la concreta funzione contrattuale.

Nella specie s'impone al Giudice non solo di sindacare la sussistenza dei presupposti che legittimano il diritto potestativo di recesso, in guisa di limiti interni la cui violazione integra propriamente un *eccesso*, ma anche di sondare l'eventuale – ingiustificato – sacrificio di interessi di pari rango di chi quell'atto unilaterale subisce nella propria sfera giuridica.

Ed infatti, anche qualora, come nella specie non siamo in presenza di un atto "illecito", dovuto all'inesistenza in assoluto e in astratto, del diritto di FB di recedere dal contratto, non si può escludere una valutazione in termini di "illegittimità" delle modalità di *esercizio* del diritto nelle specifiche circostanze di fatto.

Nel caso di specie, la valutazione comparativa degli interessi delle parti induce a ritenere che il comportamento contrattuale di FB pur contrattualmente lecito, abbia in concreto assunto connotati imprevisti ed arbitrari: non è infatti mai stato dedotto quali specifici comportamenti dell'utente abbiano giustificato sul piano sostanziale l'estrema reazione contrattuale del gestore.

I vari "motivi" tra cui oscillano le prospettazioni della reclamata non si sono invero concretizzati, né sul piano assertivo, né *a fortiori* su quello probatorio: sfumata la possibilità di apprezzare una violazione, da parte di , delle *policies* in occasione della pandemia SARS CoV2 (docc. 2 e 3 recl. ta) – solo astrattamente richiamate da FB, senza indicazione di *come* le avrebbe violate, la ragione per cui in concreto il profilo è stato disabilitato si appunta sulla titolarità di una pluralità di profili contemporaneamente.

Tanto si evince dalla narrativa della memoria costitutiva dep. 10.11.2021 di parte reclamata, la quale deduce che "Le indagini condotte da Facebook Ireland dimostrano che la disabilitazione del Primo Profilo è stata: "una conseguenza della violazione dell'utente". Infatti, gestendo più profili contemporaneamente, il sig. ha violato le Condizioni e gli Standard della Comunità, rendendo così lecita la rimozione del Primo Profilo (evento che potrebbe avergli fatto perdere la possibilità di accedere alle Pagine). Peraltro, le indagini condotte da Facebook Ireland, se confermate, dimostrano come il sig. abbia pubblicato contenuti in violazione delle policy di Facebook Ireland in merito all'incitamento e alla diffusione di notizie false sul Covid-19" (pag. 32).

In relazione a tale ultimo aspetto, il *post* del 4 aprile 2021 (doc. 4 di parte reclamata), è oggettivamente privo di attitudine alla "diffusione di notizie false sul Covid – 19", sia perché in esso si cita la "fonte" dell'intervista al noto magnate Bill Gates, sia perché non è dato comprendere se esso riporti solo il contenuto di tale intervista o anche opinioni personali dell'autore del *post* (ovvero la sua adesione o contrarietà a quanto attribuito al sig. Gates). Per suffragare il giustificato sacrificio degli interessi fonda-

mentali dell'utente – dei quali si dirà appresso – FB avrebbe dovuto chiarire in questa sede tale aspetto decisivo: non avendovi provveduto, essa ha impedito al Tribunale di apprezzare la legittimità del proprio comportamento contrattuale.

L'apertura di più profili non appare a sua volta idonea a giustificare il recesso dallo *specifico* profilo in contesa – pacificamente il più risalente (o "il primo" come lo qualifica la reclamata) – apparendo più ragionevole chiudere quelli in un secondo momento (ed asseritamente, illecitamente) aperti.

Il recesso di FB non è peraltro soltanto ingiustificato, in difetto dei presupposti che dovrebbero fondarlo, mancando la prova di una violazione delle norme contrattuali de quibus da parte dell'utente, ma è anche lesivo degli interessi fondamentali di quest'ultimo pure contrattualmente rilevanti. La causa concreta del contratto con FB contempla, notoriamente, la possibilità per l'utente di intrecciare nuove relazioni sociali (evocate dall'uso del termine "amicizia") e di coltivarle, nonché di esprimere – vuoi ad una platea indeterminata di persone, vuoi a talune soltanto – il proprio pensiero.

Simili interessi sono protetti dall'ordinamento giuridico sia nei confronti dello Stato che nei rapporti tra privati: la nota dottrina della *Drittwirkung* dei diritti fondamentali si è fatta strada, a partire dagli anni '60 del Novecento, anche nello scrutinio del comportamento negoziale da parte dell'interprete giovandosi – tra le altre – della dottrina dell'abuso del diritto per sindacare l'esercizio della libertà contrattuale.

Nello specifico, la chiusura del profilo FB è dunque illegittima, in quanto ad un tempo non giustificata sul piano contrattuale e lesiva di interessi fondamentali come quello alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU in rel. artt. 2 e 117 Cost.) ed alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). Trattandosi di diritti insuscettibili di pieno ed integrale ristoro per equivalente, sussiste il *periculum in mora* che unita-

mente al predetto requisito del fumus boni iuris fonda la domanda costitu	tivo – ripri
stinatoria attorea.	
Tale domanda va dunque accelta as a la l	- Springs or
Tale domanda va dunque accolta, con condanna di Facebook	
· Section 1	gmail.com
, con minediata natuvazione a Ranaele	Zanon del
ruolo di amministratore nelle pagine:	
Può correlativamente essere disposta la chiesta condanna "in futuro" di	Facebook
Ireland ltd ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento, in favore di	, di €
100,00 die per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedime	
ass presente provvedime	nto.
É invece chiaramente inammissibile la domanda risarcitoria, la cui sost	anza inte-
gralmente nummaria contraddice ab imis l'irreparabilità del pregiudizio cau	itelando.
L'accoglimento soltanto parziale delle domande svolte giustifica la comp	ensazione
delle spese di lite tra le parti.	
n o w	
P.Q.M.	
Il Tribunale come sopra composto, in parziale accoglimento del reclamo,	
condanna Facebook Ireland ltd all'immediato ripristino del profilo	collegato
	mmediata
riattivazione a del ruolo di amministratore nelle pagine:	

condanna Facebook Ireland ltd ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento, in favore di , di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;

dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;

spese compensate.

Si comunichi.

Venezia, 9 febbraio 2022.

Il Presidente relatore dott. Silvia Barison